



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 dicembre 2012, n. 299

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Riesame impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Serracapriola (FG) in località "Colle Martello, Piana dell'Eremita, S. Leucio, Alvanella", con riferimento a nove aerogeneratori, per una potenza massima di 18 MW - Proponente: Margherita Srl, già Daunia Wind Srl. - Sede legale: Via Savoia, 82, 00198 Roma.

L'anno 2012 addì 13 del mese di dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ad interim dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5712 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, la società Daunia Wind S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al parco eolico situato nel comune di Serracapriola nelle località di Colle Martello, Piana dell'Eremita, S.Leucio, Alvanella, costituito da 16 aerogeneratori della potenza complessiva di 32 MW.

Con determinazione dirigenziale n. 118 del 11.03.2009 veniva disposto l'esonero parziale, con prescrizioni, dalla Valutazione di Impatto Ambientale per il parco eolico di progetto: conformemente alla normativa applicabile razione temporis (R.R. n. 16/2006), detta determinazione si componeva di due passaggi fondamentali: nel primo, venivano indicati quali esclusi da V.I.A. (con prescrizioni) gli aerogeneratori T1, T2, T3, T10, T14, T15, T16 (per un totale di 7 macchine, cfr. pag. 8365 del BURP n. 70 del 13/5/2009). Il passaggio conclusivo (o "secondo step") prevedeva l'ulteriore riduzione di cinque unità, ammettendo pertanto 2 aerogeneratori sui 7 risultati idonei agli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione del "parametro di controllo" introdotto dal RR 16/2006. Le cinque macchine da escludere non venivano però nominativamente indicate, risultando di fatto indifferente la loro selezione all'interno del gruppo di sette, che pertanto veniva lasciata all'arbitrio del proponente.

La società Margherita srl, subentrata alla Daunia Wind nella titolarità del progetto, inviava con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. 5842 del 23.04.2010, il progetto definitivo aggiornato, in occorrenza della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 29.04.2010.

Con nota prot. 6213 del 03.05.2010 l'Ufficio VIA/VAS sottolineava di aver già espresso il proprio parere di competenza con il provvedimento dirigenziale n. 118/09 e declinava qualsiasi responsabilità per variazioni o modifiche eventualmente apportate agli atti progettuali oggetto di tale parere.

A seguito di ricorso proposto da Daunia Wind S.r.l. e Margherita S.r.l. il TAR Puglia - Bari con Sentenza

n. 1332 del 15.09.2011, in parziale accoglimento delle censure mosse dalla ricorrente, annullava la Determinazione Dirigenziale n. 118 dell' 11.03.2009, dichiarando illegittimo il provvedimento nella parte in cui lo stesso aveva disposto una ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili da sette a due in applicazione del parametro di controllo, a causa dell'espunzione dal mondo giuridico del RR 16/2006 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, facendo però "salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l'esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici". La citata sentenza, coerentemente alle valutazioni espresse nella determina oggetto di gravame, non menzionava nominalmente gli aerogeneratori (due) su cui si era consolidato il giudizio di esclusione da VIA.

Il TAR Puglia - Bari, in data 19 ottobre 2011, in seguito alla domanda di Daunia Wind s.r.l. per la correzione della sentenza n. 1332 del 15 settembre 2011, pronunciava Ordinanza (n.1571 depositata il 20.10.2011) secondo cui "non può ravvisarsi errore materiale nella sentenza n. 1332/2011, nel senso affermato dal ricorrente, poiché dall'annullamento del provvedimento gravato (determinazione n. 118 del 2009) discende l'obbligo della Regione Puglia di rieffettuare la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sull'intero progetto, fatti salvi soltanto i due aerogeneratori che lo stesso provvedimento aveva esonerato";

Con nota n. 9647 del 20.10.2011 l'Ufficio scrivente comunicava alla Daunia Wind S.r.l. la volontà di dare "esecuzione alla pronuncia del TAR, procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria alla luce della normativa applicabile a seguito dell'espunzione dall'ordinamento giuridico del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, facendo salvi gli effetti favorevoli così come specificati da TAR, dalla quale non si evince quali siano i n.2 aerogeneratori (su 16 proposti) da ritenersi definitivamente esonerati dalla procedura di V.I.A". Pertanto restava demandata alla società la selezione dei due aerogeneratori da sottoporre a riesame.

Con nota del 04.11.2011 acquisita al prot. n. 10184 del 09.11.2011 Margherita S.r.l chiedeva all'Ufficio VIA regionale il riesame della DD n. 118/2009 in esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1332/2011. Nello specifico richiedeva il rinnovo del procedimento solo per gli aerogeneratori nn. 4-5-6-7-8-9-11-12-13, ritenendo che gli altri "non possono essere oggetto di rinnovata valutazione in sede di riesame, avendo codesto Ufficio già formalmente accertato la loro compatibilità dal punto di vista ambientale". Si chiedeva infine di comunicare i motivi ostativi alla positiva valutazione ambientale, prima della formale adozione di eventuale provvedimento negativo

Con nota acquisita al prot. d'Area Ambiente n. 11 del 4.1.2012, il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia informava le strutture competenti che la recente giurisprudenza amministrativa, di cui all' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia - sezione I (Bari) ribadita e precisata con l'ordinanza sempre del Tar Bari - resa in altro giudizio - n. 899/2011, aveva stabilito che "la valutazione delle sovrapposizioni tra i diversi operatori non deve essere effettuata nell'ambito del sub procedimento di valutazione di impatto ambientale [...], bensì nell'ambito della Conferenza di Servizi preordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale per la costruzione dell'impianto".

Con nota prot. n. 831 del 25.01.2012 lo scrivente Servizio chiedeva all'istante di operare la propria arbitraria scelta dei nn. 5 aerogeneratori da riesaminare tra quelli esonerati dalla procedura di VIA (nn. T1-T2-T3-T10-T14-T15-T16) secondo quanto previsto dalla sentenza del TAR Puglia Bari n. 1332/2011, da aggiungere ai 9 da sottoporre inequivocabilmente a riesame in quanto già assoggettati alla procedura di V.I.A. con la DD n. 118/2009. Si comunicava inoltre che, nelle more della comunicazione di tale scelta, il procedimento doveva intendersi temporaneamente sospeso.

La Società ricorreva in appello al Consiglio di Stato per la riforma parziale della sentenza del Tar Bari n. 1332/2011, limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure aveva limitato gli effetti positivi del cd. screening a soli 2 aerogeneratori su 16 proposti invece che a tutti i 7 esclusi da VIA, deducendo il vizio di ultrapietizione in cui sarebbe incorso il Tar Bari nel rendere la sentenza.

Con nota del 15.02.2012 assunta al prot. n. 1387 del 16.02.2012 la Margherita S.r.l. trasmetteva l'ordinanza cautelare n. 573 dell'8 febbraio 2012 con cui il Consiglio di Stato sospendeva l'esecutività

della sentenza gravata ritenendo sussistente il fumus boni juris dell'appello in relazione all'esonero della valutazione di impatto ambientali per (soli) due aerogeneratori anziché per i sette aerogeneratori risultati idonei dalla Regione sotto l'aspetto ambientale. La società chiedeva allo scrivente Servizio di prenderne atto e "rinnovare la valutazione di impatto ambientale in relazione agli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13", come già richiesto con precedente nota acquisita al prot. n. 10184 del 09.11.2011. Contestualmente diffidava l'Ufficio VIA regionale ad estendere il riesame ad ulteriori aerogeneratori.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5198/2012, notificata allo scrivente Ufficio con nota dell'Avvocatura regionale acquisita al prot. n. 8837 del 25.10.2012, accoglieva l'appello proposto dalla Margherita srl avverso la citata sentenza Tar n. 1332/2011 e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia a riprendere il procedimento di verifica preliminare "...a valle della prima fase, incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle infrastrutture energetiche, e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali".

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005.

Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto (nove aerogeneratori su sedici) sottoposto a riesame riveste le seguenti caratteristiche:

==> Località: Comune di Serracapriola (FG), località "Colle Martello-Piana dell'Eremita-San Leucio-Alvanella"

==> Coordinate aerogeneratori ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, giusta Determinazione del Dirigente dell' Ufficio Programmazione, VIA e Politiche energetiche n. 118 dell'11 marzo 2009:  
Tabella A (primo passaggio DD 118/2009):

---

AG E N AG E N

---

1 2536790 4632746 14 2536992 4628772

---

2 2536588 4632229 15 2536863 4628453

---

3 2536220 4631068 16 2536792 4627684

---

10 2538638 4632735

---

Il provvedimento dirigenziale menzionato, per effetto della Sentenza del TAR Puglia, Sezione Prima, n. 1332/2011 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5198/2012 del 3.10.2012, resta consolidato sino al punto in cui si esprimeva un giudizio di esclusione da VIA (con prescrizioni), con riferimento agli aerogeneratori della Tabella A.

==> Coordinate altri aerogeneratori (N= 9):

A valle della statuizione resa dal Consiglio di Stato circa la portata del riesame al fine di dare ottemperanza alla sentenza del Tar di Bari n. 1332/2011, gli aerogeneratori su cui è stata nuovamente espletata la procedura di verifica di assoggettabilità sono dunque solo quelli identificati alla tabella seguente:

Tabella B (aerogeneratori da sottoporre a riesame):

---

AG E N AG E N

---

4 2535929 4630884 9 2535320 4629813

---

5 2535631 4630672 11 2538651 4632147

---

6 2535501 4630123 12 2536341 4629439

---

7 2535312 4630515 13 2536710 4629460

---

8 2534756 4630190

---

==> Diametro aerogeneratori: variabile tra 70 e 90 m ("All. 9 - Sintesi non tecnica" pag. 6)

==> Altezza mozzo: variabile tra 67 e 85 m (ibid. pag. 5)

==> Potenza complessiva: 18 MW

Come affermato dal proponente: "L'area di interesse ricade in quella parte di territorio regionale pugliese compresa tra l'allineamento Serracapriola-Chieuti, ad Ovest, ed il corso del Fiume Fortore, ad Est, in territorio di Serracapriola .....In particolare, l'area è ubicata a nord-est dell'abitato di Serracapriola ("All. 9" Sintesi non tecnica" - pag. 3)..

"L'energia elettrica prodotta dai generatori verrà convogliata, attraverso una rete a 30 kV, realizzata con cavidotto interrato, ad una sottostazione 30/150V sita nel territorio di Candela e poi immessa sulla rete a 150kV del GRTN".(Tav. 01"Relazione tecnica"- pag. 2). Si rileva che dall'analisi cartografica la stazione di connessione alla rete del GRTN è situata all'interno del territorio comunale di Serracapriola.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) Il parco eolico si inserisce in una ampia fetta di territorio, compresa tra 1500 e 2000 mq, compresa tra la Valle del Fortore (Sito di interesse Comunitario e Corridoio ecologico) e il grosso solco erosivo della Valle dell'Inferno - Canale della Castagna, recentemente oggetto di programmate azioni di riduzione del rischio idraulico, particolarmente vulnerabile perchè riprende la congiungente dei centri urbani di Chieuti e Serracapriola.. Presso la Regione Puglia è in itinere l' istituzione del Parco Regionale del Medio Fortore, lo stesso fiume è stato interessato da un progetto LIFE NATURA per la rinaturalizzazione del

suo corso e per la salvaguardia degli ecosistemi.. Va inoltre rammentato che il Vallone Pezze Amendola rappresenta il più significativo sito di tutto il variegato sistema naturale dei “corridoi ecologici” che si sviluppa lungo il corso del fiume Fortore. Questi corridoi sono utili e funzionali agli spostamenti della fauna selvatica e sono stati sicuramente utilizzati da una colonia di Lupo Appenninico per spostarsi dai Monti Dauni al Promontorio del Gargano.

2) Non possono escludersi impatti visivi e sul paesaggio. per l’alterazione dello skyline naturale in seguito all’installazione di n. 9 aerogeneratori con uno sviluppo complessivo pari a 135 metri di altezza. Come si può ricavare dagli elaborati “All. B “Relazione paesaggistica” e “Tav. 8 -Planimetria delle interferenze visive” il parco risulta interamente visibile dai centri urbani di Serracapriola e Chieuti. La documentazione presentata, inoltre, è priva di ogni altro elemento utile a meglio definire gli eventuali impatti visivi e paesaggistici sul sito. Ai fini di una contestualizzazione della proposta progettuale rispetto all’area vasta sarebbe stato auspicabile valutare la percezione degli aerogeneratori da particolari punti sensibili presenti sul territorio. A tal proposito sarebbe stato opportuno da parte del proponente allegare alla documentazione prodotta riprese fotografiche e/o simulazioni in 3D dell’intero parco eolico in grado di far meglio comprendere la visibilità dell’opera da punti di vista differenti (es. strade con potenziale impatto panoramico e/o paesaggistiche e panoramiche che delimitano ed attraversano l’intera area parco, il SIC “Valle Fortore”, i centri abitati dei comuni di Serracapriola e Chieuti, “Masseria San Leucio” segn. arch. del PUTT/p). L’analisi dell’impatto visivo è ancor più utile in considerazione dell’addensamento di pale che si prospetterebbe nell’area di installazione delle torri n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, le quali si inseriscono nel layout di progetto già oggetto di parere di compatibilità di cui alla DD 118/2009, e nell’area vasta in relazione alle iniziative già dotate di autorizzazione unica e/o di parere di compatibilità.

3) dall’analisi della carta geomorfologica del PUTT/p della regione Puglia si evince chiaramente che l’area interessata dal progetto per l’installazione degli aerogeneratori in oggetto è piuttosto ricca di elementi idrogeomorfologici di rilevanza. In particolare l’area è segnata da una fitta rete idrografica superficiale (ramificazioni secondarie del fiume Fortore che scorre poco lontano) che ha modellato la morfologia del territorio, come dichiarato dallo stesso proponente: “..l’area è ubicata...in un contesto caratterizzato da un reticolo idrografico sviluppato a causa della erodibilità dei terreni.” (All. G “Sintesi non tecnica” pag. 3) e “L’idrografia della zona condiziona sensibilmente la morfologia del territorio e tale condizionamento risulta amplificato dalla presenza in affioramento di terreni prevalentemente sciolti.....particolarmente vulnerabili nei confronti dell’erosione lineare ed incanalata da ruscellamento e deflusso idrico. In particolare gli affluenti del Fortore hanno inciso il territorio....”(ibid pag. 4). Pertanto tutta la zona è caratterizzata dalla presenza di elementi idrogeomorfologici quali ripe fluviali, cigli di scarpate e tratti di reticolo in prossimità dei quali sono previste le installazioni degli AG nn. 4,5,6,7,8,9,11,12. In particolare si segnala che l’AG n. 9 risulta collocato all’interno del tracciato del Vallone Pisciarelo, torrente inserito nell’elenco delle acque pubbliche del PUTT che, come si evince dall’analisi Ortofoto Sit Regione Puglia 2006 e CGR 2010, è sito di vegetazione ripariale spontanea e pertanto costituisce di fatto un corridoio di connessione tra i vari siti naturalistici presenti nell’area vasta. Anche la documentazione presentata dal proponente (Tav. 5b “Planimetria idrogeologica con ubicazione degli impianti”) mostra gli AG nn. 6,9,11 posizionati in prossimità di tratti segnalati come “idrografia superficiale”.

4) L’analisi delle caratteristiche ambientali conferma il pregio naturalistico dell’area vasta in cui è racchiusa la proposta imprenditoriale, caratterizzata da ambienti naturali comprendenti boschi di varia tipologia, pascoli, corsi d’acqua, ecc. In dettaglio, si rileva nell’area vasta la presenza di zone dotate di pregio naturalistico quali: il Parco Nazionale del Gargano, l’ IBA203 “Promontorio del Gargano e aree umide della capitanata”, il SIC “Dune e Lago di lesina-Foce del Fortore” IT9110015 ed infine il SIC “Valle Fortore, Lago di Occhito” IT9110002, quest’ultimo prossimo al parco eolico proposto. Per la presenza di tali aree non si escludono impatti significativi e negativi su flora e fauna. Infatti, relativamente a quest’ultima si segnala che nell’area di progetto sono presenti zone di vegetazione ripariale che costituiscono per la fauna corridoi di connessione con le aree naturalistiche dell’ area vasta. Del resto lo

stesso proponente dichiara che “Nell’area vasta considerata è presente un corridoio di spostamento dell’avifauna.....questo corridoio interessa sia anatidi che piccoli uccelli, ma anche grandi veleggiatori quali cicogne, gru, aironi ecc i quali sorvolano in parte l’area dell’impianto per dirigersi verso alcune aree dell’interno.....” (ALL.G “Sintesi non tecnica” pag.12). Inoltre, sempre lo stesso proponente evidenzia come l’area di dettaglio è frequentata da una specie inserita nella lista Natura 2000 (*Elaphe quatuorlineata*) e da otto specie inserite nella Lista Rossa e che “Fra le specie inserite nella lista rossa solo il *Tyto alba* usa la zona interessata dall’intervento come area riproduttiva utilizzando per questo scopo alcuni casolari e ruderi, ormai abbandonati, granai e soffitte (“ALL. A1 - Studio di impatto ambientale”, pag. 67). Nell’area di intervento, sono state, anche, censite quattro specie di rapaci nidificanti quali *F. tinnunculus*, *T. alba*, *Strix aluco* (allocco) e *Carine noctua* oltre alle *Alauda arvensis* (allodola) e *Galerida cristata* (cappellaccia), che nidificano sul terreno (ALL. A1 “Studio di impatto ambientale” pag 71). Infine, secondo i dati dell’Osservatorio di Ecologia Appenninica, utilizzati dal proponente, “.. vi sono, in prossimità del sito dell’impianto, corridoi di flussi migratori che inducono a pensare a rotte stabili (“ALL. A1 - Studio di impatto ambientale”, pag. 71).

5) In relazione alla vegetazione si segnala che nell’area oggetto d’intervento sono presenti alcune aree boscate (riportate sul PUTT/p) considerate sito di rifugio e di riproduzione per alcune specie della fauna locale. Vista l’estrema vicinanza a tali aree degli AG nn. 4,5,7 non si escludono impatti significativi e negativi soprattutto durante la fase di cantiere. Inoltre si evidenzia che dall’analisi delle Ortofoto Sit Regione Puglia 2006 e CGR 2010 sono facilmente rilevabili vari lembi di vegetazione ripariale spontanea cresciuta all’interno di alcuni dei solchi che costituiscono il reticolo idrografico superficiale della zona.

6) Relativamente al rischio di incidenti connessi alla sicurezza va rilevato che l’”All. C - Calcolo della gittata massima” non contiene l’indicazione della gittata massima nè dati specifici relativamente al progetto in oggetto. Si è ritenuto, quindi, opportuno assumere d’ufficio un valore di sicurezza cautelativo pari a 300 m, soprattutto in relazione all’ ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, che non considerino la presenza dell’aria come un fattore resistente bensì anche possibilità che il pezzo possa essere vettorato dall’energia eolica lungo la direzione più sfavorevole a svantaggio di vari punti-bersaglio sensibili. Pertanto, la presenza di fabbricati rilevati sulle mappe catastali del Comune di Serracapriola e sull’Ortofoto Sit Regione Puglia 2006 e CGR 2010, che sembrano configurarsi come insediamenti abitativi e/o manufatti di supporto alle attività antropiche, rende particolarmente critica la posizione di alcuni aerogeneratori (AG nn.4, 5, 8, 12, 13) ubicati a distanze inferiori ai 300 m dai suddetti manufatti. Anche se alcuni dei fabbricati risultano in uno stato di abbandono non è possibile escludere una futura riqualificazione degli stessi che consenta una prolungata permanenza antropica.

7) In merito all’”ALL. E Studio del rumore” si rileva che i quattro punti sensibili utilizzati come sito di rilevamento del clima acustico sono tutti, sebbene all’interno dell’area di progetto, in posizioni perimetrale rispetto al layout dell’impianto. Sarebbe stato utile effettuare le rilevazioni fonometriche anche presso altri punti interni alla zona di installazione come ad esempio Casone Petulli Mass. S.Leucio, Mass. Caniglia, Mass.Mezzanotte. Sarebbe stato, inoltre, opportuno allegare alla documentazione prodotta mappe acustiche per consentire, allo scrivente ufficio, una puntuale verifica del rispetto dei limiti normativi.

Infine nella documentazione non è data evidenza che lo studio del rumore sia stato redatto e firmato da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all’albo dei tecnici competenti nel campo dell’acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995.

8) In particolare si rileva che il layout del progetto costituito dai 9 aerogeneratori in esame non può che prevedere un aumento di consumo di suolo visto il notevole areale sotteso dall’impianto proposto e la conseguente variazione della percezione paesaggistica dei luoghi;

9) Il sito interessato dal progetto in esame è localizzato in un’area vasta in cui sono presenti diverse proposte progettuali di parchi eolici già dotati di Autorizzazione Unica o per cui è stato già espresso il giudizio di compatibilità ambientale.

Pertanto, la realizzazione del parco eolico proposto contribuirebbe ad un maggiore affollamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dell'area vasta con probabili ripercussioni negative sulle componenti ambientali. A tal proposito, sarebbe auspicabile un'analisi più dettagliata dei possibili impatti cumulativi al fine di evitare una progressiva degradazione ambientale sia del territorio del Comune di Serracapriola, sia dell'area vasta.

Inoltre gli aerogeneratori sottoposti al presente determinano impatto cumulativo anche rispetto ai sette aerogeneratori di cui alla tabella A, il cui inserimento ambientale può essere compromesso, in termini di sostenibilità, dalla variazione in eccesso della taglia del parco eolico già assentito, a sfavore soprattutto dell'impatto visivo, paesaggistico, acustico e di consumo di suolo come sin qui evidenziato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione dei 9 aerogeneratori costituenti un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Serracapriola (FG), in località "Colle Martello, Piana dell'Eremita, S.Leucio, Alvanella", con riferimento a nove aerogeneratori, per una potenza massima di 18 MW- Proponente: Margherita Srl possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

VISTE la Sentenza del TAR Puglia- Sezione I (Bari) n. 1332/2011 e la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5198/2012;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, quota parte del parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Serracapriola (FG), in in località "Colle Martello, Piana dell'Eremita, S.Leucio, Alvanella", con riferimento a nove aerogeneratori, per una potenza massima di 18 MW- Proponente: Margherita Srl, già Daunia Wind srl. - Sede legale: Via Savoia, 82, 00198 Roma

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Serracapriola, al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi in conformità alla DGR



2122 del 23/10/2012 e relativo allegato tecnico.

Il presente parere si riferisce unicamente alla conclusione del procedimento di riesame di competenza dello scrivente Ufficio, in ordine all'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli aerogeneratori nn 3,4,5,7 e 12, e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

Il presente parere non è notificato preventivamente alla società istante, che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 10184 del 9.11.2011, poiché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, non essendo l'assoggettamento a VIA dell'intervento assimilabile ad un parere ostativo all'accoglimento dell'istanza; è fatta salva altresì la facoltà del proponente di presentare un'istanza di VIA sul medesimo intervento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Dott. Giuseppe Pastore

---